

Anno 1 / n. 2 – 13 dicembre 2017

1

REGOLA TECNICA CONTENITORI-DISTRIBUTORI DI CARBURANTE LIQUIDO CATEGORIA C



Publicata dal Ministero dell'Interno con Decreto del 22 novembre 2017 in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2017 la Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C. Regola tecnica che disciplina installazione e gestione dei contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, al fine di minimizzare fuoriuscite e rischio incendio, limitare danni a persone edifici e locali e ambiente in caso di incidente, consentire i soccorsi in

sicurezza.

I contenitori distributori oggetto della Regola tecnica sono quelli definiti dall'articolo 1.2 (b) dell'allegato 1 dello stesso decreto:

“b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990;

E per liquido combustibile di categoria C al punto “a” del citato articolo si intende: “liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934”.

Il decreto si applica sia alle nuove installazioni che a quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore. Non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione.

RT breve sintesi

- *La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m³.*
- *Liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C.*
- *I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.*
- *Il grado di riempimento del contenitore-distributore deve essere ≤90% della capacità geometrica.*
- *I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:*
 - a) fabbricati e depositi non soggetti CPI: 5mt*
 - b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici: 10 mt*
 - c) linee ferroviarie: 15 mt*
 - d) proiezione verticale di linee elettriche 1000 V CA o 1500 CC: 6 mt*
- *Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.*
- *N. 2 estintori portatili con capacità estinguente almeno 21A-89B o se Cap. contenitore >6 m³ estintore carrellato almeno B3.*
- *Il personale addetto al riempimento deve osservare la disciplina vigente dell'ADR.*

Per quanto concerne i contenitori-distributori esistenti le esenzioni dalla Regola tecnica vengono ammesse nel caso in cui gli impianti:

“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

In ogni caso gli stessi impianti devono essere marcati CE ed essere inoltre provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, titolo I°.

